

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1390 08/06/2015

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

PIANIFICAZIONE E PARCHI

ISTRUTTORE: MOLINARI ELENA

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.244 D.L.GS 152/2006 E S.M.I. DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE. SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO. CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI LEGGERI (C<12) E PESANTI (C>12); COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (BENZENE, ETILBENZENE, XILENE, STIRENE, ISOPROPILBENZENE); PCB; METALLI (MERCURIO, NICHEL); IPA (DIBENZO (A,H) ANTRACENE) NELL'AREA B+I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITÀ PORTUALE

Decisione

Con il presente atto si conclude il procedimento avviato dalla Provincia di Mantova con nota prot. 46509 del 11 ottobre 2014 e comunicato alle Ditte Edison, Versalis e Syndial, ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., volto alla individuazione del responsabile del superamento delle CSC principalmente per i parametri: Idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12); composti organici aromatici (benzene, etilbenzene, xilene, stirene, isopropilbenzene); PCB; metalli (Mercurio, Nichel); IPA (dibenzo (a,h) antracene) e contestuale ordine a procedere, riferito alla porzione del SIN denominata nel progetto approvato "B+I", che da qui in poi si propone di denominare "B" (per le motivazioni di seguito dettagliate), come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, e sulla base della ricostruzione dei fatti che costituisce il documento allegato "Cronistoria area B+I", anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.

In base alle motivazioni dettagliatamente descritte, sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali, si individuano come responsabili della presenza dei contaminanti sopra elencati nell'area in precedenza denominata "B+I", che da qui in poi si propone di denominare "B" (per le motivazioni di seguito dettagliate), come da cartografia allegata, **Edison S.p.A.** - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31, succeduta a **Sicedison S.p.A, attiva dal 1957 al 1966 e a Montedison S.p.A, che ha gestito il sito di Mantova dal 1960 al 1980**, ordinando alla stessa Edison S.p.A. di adempiere a tutte le attività previste dal titolo V, e in particolare dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., presentando entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico", uno specifico progetto di bonifica, o, in alternativa, integrando la documentazione e le progettualità già agli atti del Ministero competente.

Si dispone di notificare il presente atto anche al proprietario del sito, Versalis S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, P.za Boldrini 1, ai sensi e per gli effetti del comma.3 dell'art.244 e in considerazione dell'art.253 del D.L.gs 152/06 e s.m.i..

Si demanda al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), per le specifiche competenze previste dall'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni atto

inerente le attività di bonifica per l'area oggetto della presente determinazione, nonché le procedure amministrative connesse alla abrogazione della lettera i) del comma 1 dell'art. 303 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art.25, comma 1, lettera e) della Legge 6 agosto 2013, n.97).

Motivazione delle scelte

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il D.M. 07/02/03 "PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO" ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio: l'area in precedenza denominata "B+I", che da qui in poi si propone di denominare "B" (per le motivazioni di seguito dettagliate) , interna allo Stabilimento Versalis SpA, rientra nella perimetrazione del Sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

L'avvio del procedimento che anticipa il presente atto, nota prot. 46509 del 10 ottobre 2014, prende in esame l'inquinamento da Idrocarburi leggeri e pesanti, composti organici aromatici, PCB, metalli (Mercurio, Nichel), IPA nell'area considerata (ora più correttamente definita come "B") come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Provincia è competente all'adozione della presente ordinanza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 242, 244, comma 2 e 252 TU 152/2006, nonché di quanto convenuto nell'atto sostitutivo dell'accordo di programma 27/3/2013, pag. 12 ultimo "considerato" in relazione all'art.3 comma 5 del medesimo, degli atti del MATTM prot. n. 9051 del 26/3/2014, prot. n. 23598 del 22 luglio 2011.

Le indagini condotte nonché l'istruttoria eseguita convergono univocamente nell'individuare la società **Edison S.p.A.** - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31, succeduta a **Sicedison S.p.A, attiva dal 1957 al 1966 e a Montedison S.p.A, che ha gestito il sito di Mantova dal 1960 al 1980** come responsabile dell'inquinamento, come dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi e nell'allegato documento "Cronistoria area B+I", parte integrante e sostanziale del presente atto.

In particolare, dai documenti agli atti della Provincia di Mantova, emerge che tutta una vasta area, e in particolare un'ampia zona ricompresa fra il canale di presa e il Canale SISMA a ridosso dell'"Area valliva", fu utilizzata sia come discarica che come vasca di decantazione di reflui non trattati, come meglio illustrato nell'allegato documento "Cronistoria area B+I".

La documentazione fornita agli Enti locali da Montedison nel 1980, al fine di regolarizzare alcune delle discariche. ai sensi dell'art. 28 l. r. 94/1980 agli atti della Provincia, si presenta lacunosa e contraddittoria.

in ogni caso, in assenza di atti espliciti emessi dalle amministrazioni competenti, si ritiene che nessuna delle discariche per le quali l'azienda fece denuncia ai sensi dell'art 28, comma 2 l. r. 94/80, presenti nell'area si possa considerare come regolarizzata ai sensi della l.r. 94/80. infatti, gli unici riferimenti cartografici forniti dall'azienda a corredo delle denunce (foglio e mappale catastale) sono assolutamente generici e non consentono di ubicare con ragionevole certezza dove le discariche oggetto di denuncia fossero collocate e quanto fossero estese.

La Legge regionale 94 del 7 giugno 1980 art 28 imponeva di denunciare sia gli impianti esistenti (comma 1), sia (comma 2) "*discariche chiuse da non più di 15 anni*". Le discariche esistenti dovevano essere autorizzate e le chiuse soggette a controllo ex art. 11 comma 3 ai fini della tutela della collettività e dell'ambiente, nonché per l'eventuale rimozione ai sensi dell'art. 28 comma 3 della medesima legge.

Le istanze citate agli atti delle amministrazioni, sono prive di allegati tecnici il che impedisce di considerare in alcun modo autorizzata o regolarizzata alcuna delle discariche dell'area.

La sintetica ricostruzione dell'iter amministrativo delle discariche, in relazione all'area oggetto del presente atto, è la seguente:

- La prima richiesta di autorizzazione per discariche è la nota prot.n. prot.n. 768/BR/tm del 25 settembre 1979, con la quale Montedison chiese, ai sensi dell'art.5 lett.b) della legge 319/76 (L. MERLI), l'autorizzazione per la realizzazione di due discariche, di cui alla richiesta di concessione edilizia presentata in data 29.08.79 al Comune di Mantova (area attualmente definita come "A"). Nel sopralluogo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione si riporta l'estensione delle vasche, che non coincide con la planimetria allegata alla richiesta;
- In data 6.12.1979, con nota prot.n. 213/D, la Montedison presenta nuova domanda nella quale la vasca n. 2 cambia completamente ubicazione, collocandosi in area XXIV (diversa dalla precedente) senza ulteriore specificazione;
- Non si ha traccia di altri iter di autorizzazione fino al 1980, quando con nota prot. n. 175/D del 19.09.1980, la Montedison inoltrava a Regione Lombardia "Richiesta di autorizzazione amministrativa all'esercizio di impianto di smaltimento esistente, ai sensi degli artt.7 e 28 della L.R. 7.06.1980 n.94" con la quale: "... *chiede il rilascio della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'impianto di smaltimento denominato*

'Discarica di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani' ... l'impianto è ubicato nella zona valliva dello stabilimento, in adiacenza alle vasche di trattamento dei reflui liquidi acidi (individuazione catastale: foglio 91 – mapp.3-10). L'indicazione dei mappali è del tutto generica, essi di fatto coprono interamente le attuali zone "B" e "ex A" (attuale sede del depuratore), e neppure coincide con la planimetria allegata alla richiesta, che sembrerebbe fare riferimento alla attuale zona "ex A" ed "I";

- Contemporaneamente, nella medesima data 19.09.1980, con nota protocollo 176/D avente ad oggetto "Denuncia discariche esaurite", la Montedison inoltra a Regione Lombardia: " ... denuncia, ai sensi dell'art.28 della L.R. 7.6.1980 n°94 ..." un elenco di discariche esaurite che comprende la "Discarica di Zona XXXIII (fg.91 mapp.7) contenente ceneri del forno inceneritore, con ossidi di sodio e ferro" , dove anche qui l'indicazione del mappale e della zona dello stabilimento convenzionalmente indicata con la numerazione romana non coincidono, e in parte si sovrappongono alle aree della planimetria del punto precedente, che fa riferimento a discariche attive e non esaurite;
- Nel 1989, all'interno del "Programma di indagini per la determinazione degli impatti indotti sul suolo e sulle acque dallo smaltimento dei rifiuti dello stabilimento Montedipe", parte integrante del "Protocollo di intesa" sottoscritto tra Amministrazione Provinciale di Mantova, Amministrazione Comunale di Mantova, l'USSL n.47 di Mantova, il Parco del Mincio e la ENIMONT/MONTEDIPE in data 6/10/1989, si riportava la descrizione dell'area A e B+I. Nell'area A viene individuato, dall'elenco degli "Impianti esauriti", l'Impianto n.12: "Si tratta di due discariche affiancate contenenti granuli di polistirolo, RSU, fanghi e rifiuti inerti. E' una zona parzialmente piantumata". Nell'area B+I vengono individuate, la discarica 4 "Riempita con ceneri e scorie ricche di ferro e sodio non dotata di fondo impermeabilizzato", come impianto esaurito; e le vasche 11 "Si tratta di tre vasche in cemento con telo HDPE dove viene convogliata la fogna acida e contenenti fango nerastro" come "Impianto in esercizio". Non si faceva menzione degli elementi autorizzativi.
- In data 31/12/90, con fascicolo prot. 260/3221 – 90, l'U.O. Chimica del P.M.I.P. di Mantova produceva la relazione "Accertamenti sull'area XXXII – XXXIII interessata alla costruzione di impianto biologico – Montedipe S.r.l. e concernente un deposito (I) di vecchia data, ad elevato potenziale di rischio" nella quale si riporta: " ... l'area XXXII-XXXIII ... per la quale Montedipe aveva inoltrato alla autorità competente domanda per la costruzione dell'impianto biologico di depurazione era stata utilizzata sino all'inizio degli anni ottanta come bacino di emergenza della fognatura acida. Le

dimensioni e la conformazione della vasca erano tali da poter accogliere ingenti masse di acque reflue ad elevato carico inquinante (emergenza) presumibilmente frammiste anche a sedimenti o fanghi e che, dopo sedimentazione, venivano lasciate defluire in Sisma. Nella fognatura acida confluivano le acque residue del gruppo impianti stirolo, cloro soda e le acque acide del gruppo fenolo. In precedenza dovevano raccogliere acque provenienti dal cracking della virgin nafta. Questa zona pertanto può essere considerata come un deposito di vecchia data, dove, a causa della struttura geologica del suolo, le sostanze contaminanti ivi addotte in elevata concentrazione hanno finito ovviamente per interessare un notevole spessore (circa 6 -7 metri ...). Nell'82 è stata 'recuperata' con la tecnica dell'interramento. ... Non risultano – a detta dei funzionari Montedipe – atti scritti ai sensi degli articoli 13, 3° comma e 27 della L.R. 94/80 come previsto dall'art.6 lettera f) del DPR 915/82. Occorre notare che l'area in esame (interessata alla costruzione dell'impianto biologico) ha un'estensione di circa 10 – 12000 mq. Considerati i livelli di inquinamento riscontrati nei sondaggi eseguiti e la potenza degli spessori interessati, si può stimare in circa 50000 mc la massa inquinata classificabile come rifiuto speciale, e, in più punti, come tossico-nocivo (SOA e Hg). In termini assoluti, ed in prima istanza, il potenziale di rischio del pericolo rappresentato da questo deposito di vecchia data risulta molto elevato sia per le quantità di mercurio (presumibilmente qualche tonnellata) che per le quantità di solventi organici aromatici (parecchie decine di tonnellate) ... L'entità delle sostanze pericolose presenti, data la situazione ecotossicologica generale della zona e l'entità delle emissioni nell'acquifero, costituiscono un potenziale di rischio molto elevato contribuendo altresì a innalzare il livello di responsabilità verso l'ambiente, le popolazioni a valle e le stesse generazioni future...”

Dalle relazioni citate nell'allegato documento “Cronistoria area B+I”, e dalle fotografie aeree, l'utilizzo delle discariche è terminato nella seconda metà degli anni '80.

Da questo quadro sommario, più estesamente dettagliato nell'allegato documento “Cronistoria area B+I”, emerge una gestione dei rifiuti da parte di Montedison gravemente superficiale, evidenza questa che contrasta col fatto che il personale del petrolchimico (che con vari livelli di competenza e responsabilità gestiva gli impianti produttivi), era certamente a conoscenza della letteratura scientifica e dotato delle competenze tecniche disponibili all'epoca, e dunque consapevole della pericolosità delle sostanze di scarto derivanti dai cicli produttivi nel polo di Mantova. Per usare le parole del Pretore di Mantova Gianfranco Villani, nella sentenza 10/90 n. 2464/89 depositata in Cancelleria in data 31

gennaio 1990, relativa ad una specifica situazione di gestione rifiuti sempre all'interno del petrolchimico, i responsabili: “ ... *non versano certamente in carenza di socializzazione e inoltre sono dotati di notevole cultura*”.

Di fatto, inoltre, la presentazione di documentazione contraddittoria e parziale dei dati localizzativi, quantitativi e qualitativi, riferiti alle discariche esistenti impedi' il controllo da parte degli enti competenti, stante la difficoltà a ricostruire un quadro oggettivo della situazione delle discariche in esercizio o chiuse all'interno dello stabilimento e dimostra la piena responsabilità dell'azienda.

Tali fatti sono desumibili dalla documentazione sopra citata, più estesamente riassunta nel documento “Cronistoria area B+I”, e integralmente allegata al presente documento, e in particolare sulla base della citata relazione prot. 260/3221 – 90, dell'U.O. Chimica del P.M.I.P. di Mantova, dove si documenta che l'area XXXII – XXXII (della quale la zona “B” oggetto del presente provvedimento è una porzione inclusa) “ ...*nell'82 è stata 'recuperata' con la tecnica dell'interramento. ... Non risultano – a detta dei funzionari Montedipe – atti scritti ai sensi degli articoli 13, 3° comma e 27 della L.R. 94/80 come previsto dall'art.6 lettera f) del DPR 915/82*”.

Utili alla ricostruzione dei fatti risultano anche i documenti “*Valutazione dei riporti nell'area B+I*” prodotto da AECOM Environment per Versalis nel novembre 2014, trasmesso con nota prot. n. DIR/351/2014, agli atti della Provincia di Mantova con prot.n.53200; e relazione di ARPA dipartimento di Mantova prot.n. 31650 del 9/03/2015, agli atti della Provincia di Mantova con prot.n. 10760 in medesima data, avente ad oggetto: “*Società Versalis S.p.A., Via Taliercio, 14 – Comune di Mantova – 'Piano di caratterizzazione dell'area B+I ... valutazioni tecniche di ARPA*” – entrambe forniscono una dettagliata ricostruzione con foto aeree.

La chiusura delle discariche mediante interrimento di copertura dell'area in questione è antecedente alla prima metà degli anni '80, il che identifica con certezza la responsabilità dell'inquinamento derivante da una non corretta gestione dei rifiuti a Montedison.

Contesto di riferimento

1. Contesto produttivo

Il Petrolchimico di Mantova produceva inizialmente, attraverso quattro cicli distinti e integrati, soda caustica e cloro; etilene, propilene e butene; etilbenzolo, stirolo e materie plastiche da esso derivate; fenolo, acetone, intermedi per detergenza e fibre. Le materie prime fondamentali utilizzate nei processi produttivi erano salgemma, virigin nafta, benzolo e cumene. A partire dagli anni settanta è iniziato un processo di ammodernamento degli

impianti ed una graduale cessazione di attività di alcuni cicli produttivi, tra i quali cloro-soda, anidride maleica, cracking, impianti di produzione stirolo a ciclo discontinuo.

Sono stati attivi in particolare, per circa 35 anni (dal 1957 al 1991) gli impianti per la produzione di Cloro, Soda caustica, Idrogeno e altri derivati del cloro. Fra le tante criticità ambientali di questa tecnologia, già obsoleta ai tempi della installazione, c'è il problema dei reflui contenenti mercurio, derivanti dall'impianto di trattamento acque di salamoia esaurita (*spent brine*) in fondo linea all'impianto cloro-soda. Dal 1957 al 1972 tali fanghi, non trattati (*"a basso tenore di mercurio"*) venivano rilasciati nei reflui della rete fognaria industriale, lasciati decantare in depressioni del terreno dette "vasche" e scaricati da questa in corpo idrico superficiale.

Solo dal 1972, le acque contaminate da mercurio provenienti dall'impianto cloro-soda, iniziarono via via a subire trattamenti finalizzati ad abbattere il carico di mercurio in esse contenuto.

Nella relazione tecnica dei periti del Pubblico Ministero (Mara – Carrara) nel procedimento penale n. 2375/01 avanti al Tribunale di Mantova si riporta nelle conclusioni: *"Va detto a chiare lettere che l'azienda porta per intero al responsabilità dell'enorme ritardo con il quale ha realizzato, ... un impianto per il trattamento delle acque reflue derivanti dai diversi cicli produttivi e servizi dello stabilimento. Con altrettanta chiarezza va detto che l'impianto di depurazione delle acque reflue doveva essere realizzato contestualmente con i primi impianti del petrolchimico, nella seconda metà degli anni '50, evitando così di causare un ingentissimo inquinamento delle acque del Mincio (e non solo di esse!), nonché della catena alimentare, per tutti valga l'inquinamento da mercurio.*

Nessuna giustificazione può essere addotta alla Azienda: secondo elementari norme di buona tecnica oltre che delle leggi (per esempio il R.D. 8 luglio 1931, legge sulla protezione della pesca), chi installa impianti produttivi ha l'obbligo, sempre, di non arrecare danni alle persone e alle comunità scaricando nell'ambiente sostanze inquinanti che causano danni alla salute e all'ambiente, beni indisponibili costituzionalmente tutelati (ex artt. 32 e 9 Cost.). Va ancora sottolineato che negli anni '50 era disponibile la tecnologia per la depurazione delle acque reflue industriali e la stessa era ben nota all'industria e non solo ad essa, come si illustra di seguito".

La condotta di gestione dei reflui del Polo Chimico da parte di Montedison, la totale mancanza di elementari misure di buona tecnica, è ben descritta nella sentenza n.126/91 della Pretura Circondariale di Mantova, reg.gen. n.1493/89, a firma del Pretore Gianfranco Villani: *"Non vi è alcun dubbio che ciò si è verificato: acqua e suolo sicuramente hanno subito dei danni diretti dagli sversamenti di cui si è discusso. Non è necessario spendere*

molte parole per convincersi che lo scarico in acque superficiali di sostanze altamente inquinanti, quali mercurio [...], provoca un serio danno all'equilibrio ecologico e biologico del territorio. Sono note, infatti, le caratteristiche delle suddette sostanze, ricavabili, peraltro, da qualsiasi testo in materia: il mercurio è tossico, persistente nell'ambiente, indipendentemente dalla concentrazione, bioaccumulabile [...]".

Le considerazioni fatte sulla cattiva gestione degli scarichi si possono considerare valide anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento, come si descrive più estesamente nel seguito e come è ben rappresentato, anche se riferito ad una situazione particolare, dalla sentenza del Pretore di Mantova, Gianfranco Villani, n.10/90 n.2464/89, depositata in Cancelleria in data 31 gennaio 1990.

L'area denominata "B" si trova all'interno di una più vasta area che per vari parametri si può considerare interconnessa e uniforme: l'area e' altresì individuata con la numerazione romana identificativa adottata da Montedison come XXXII – XXXIII; è posta al margine centro-sud dello stabilimento, subito a valle del canale SISMA. Essa era stata utilizzata come bacino di emergenza della fogna acida, essendo sostanzialmente un avvallamento prospiciente le zone umide digradanti nei laghi, come si evince dalle foto aeree collezionate sia nel documento prodotto da AECOM nel novembre 2014 (trasmesso con nota versalis prot. n.351 del 20/11/2014, agli atti presso la Provincia con prot.n.52777 di medesima data) che nella relazione di ARPA Lombardia, dipartimento di Mantova (nota prot. n. 31650 del 9/03/2015, agli atti della Provincia con prot. n. 10760 di medesima data). Le dimensioni e la conformazione della vasca erano tali da poter accogliere ingenti masse di acque reflue ad elevato carico inquinante (emergenza) presumibilmente frammiste anche a sedimenti o fanghi e che, dopo sedimentazione, venivano lasciate defluire nel canale SISMA. Nella fognatura acida confluivano le acque residue del gruppo impianti stirolo, cloro soda (contenenti mercurio) e le acque acide del gruppo fenolo, e acque provenienti dal cracking della virgin nafta. Come riportato nella relazione del P.M.I.P. della U.S.S.L. 47 di Mantova prot. n. 260/3221-90 del 31/12/1990 *"Questa zona pertanto può essere considerata come un 'deposito di vecchia data' ove, a causa della struttura geologica del suolo, le sostanze contaminanti hanno finito ovviamente per interessare un notevole spessore (circa 6 - 7 metri ...) e non necessariamente in modo uniforme. Nell'anno '82 è stata 'recuperata' mediante tecnica dell'interramento... "*.

In fasi diverse, come descritto dettagliatamente nel documento allegato "Cronistoria dell'area "B+I", l'area è stata utilizzata anche come discarica, e i rifiuti si sono sommati e mescolati ai sedimenti già presenti.

Lo stabilimento petrolchimico di Mantova oggi denominato Versalis S.p.A. fino al 1989 è stato gestito dalle società del gruppo Montedison S.p.A. (Sicedison, Montedison, Montedipe, Montepolimeri ecc.), oggi Edison S.p.A.; dal 1989 ad oggi è stato invece gestito dalle società del gruppo Enichem (Enimont e ECP Enichem Polimeri Srl), oggi confluita in Syndial S.p.A.; la proprietà dello stabilimento è attualmente in capo a Versalis S.p.A..

2. Contesto documentale e amministrativo

2.1 Principali documenti tecnici utili ai fini della individuazione del responsabile della contaminazione

L'elenco dei documenti, agli atti della Provincia di Mantova, utili a ricostruire gli eventi che hanno riguardato l'area in questione, è riportato nell'allegato documento "Cronistoria Area 'B+I' ", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si è preso atto del documento "Valutazione dei riporti nell'area B+I" prodotto da AECOM Environment per versalis nel novembre 2014, trasmesso con nota prot. n. DIR/351/2014, agli atti della Provincia di Mantova con prot.n.53200.

Si è preso atto della relazione ARPA dipartimento di Mantova prot.n. 31650 del 9/03/2015, agli atti della Provincia di Mantova con prot.n. 10760 in medesima data, avente ad oggetto: "Società versalis S.p.A., Via Taliercio, 14 – Comune di Mantova – 'Piano di caratterizzazione dell'area B+I ... valutazioni tecniche di ARPA".

2.2 Esiti Conferenze di Servizi presso il MATTM

- verbale della CdS decisoria del 25 luglio 2013, in particolare lettera d. di pag.21 "*Intervento su terreni in area B+I*";

- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.5256/TRI/DI/B del 23 settembre 2014 di approvazione del "*Progetto di bonifica denominato intervento su terreni in area B+I – dicembre 2011 limitatamente alla fase di rimozione dei rifiuti e dei riporti misti a scarti, trasmesso da Polimeri Europa con nota del 20 gennaio 2012 con prot. n. 49/2012*" trasmesso con nota del 25164/TRI del 25/09/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si ritiene che gli atti elencati emessi dal MATTM possano rappresentare la sua attuale posizione e lo stato di avanzamento delle procedure amministrative previste al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e specificatamente ai sensi dell'art. 252.

Istruttoria

In data 10 ottobre 2014, con nota prot prot. 46509, trasmessa alle Ditte Edison, versalis e Syndial, è stato avviato dalla Provincia di Mantova, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il procedimento finalizzato alla individuazione del responsabile del superamento delle CSC per i parametri Idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12); composti organici aromatici (benzene, etilbenzene, xilene, stirene, isopropilbenzene); PCB; metalli (Mercurio, Nichel); IPA (dibenzo (a,h) antracene) nella porzione del SIN già individuata come "B+I" e che da qui in poi si propone di denominare "B" (per le motivazioni di seguito dettagliate), come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Edison S.p.A. non ha presentato memorie né documenti: ha invece promosso ricorso al TAR della Lombardia, sez. di Brescia contro l'avvio procedimento di cui sopra, con atto assunto al prot.n. 56062 notificato lo scorso dicembre 2014

Ferma l'inammissibilità del ricorso, i motivi su cui si basa che vengono qui considerati ai fini del procedimento, risultano infondati. In particolare:

Sulla competenza: La Provincia è competente all'adozione della presente ordinanza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 242, 244, comma 2 e 252 TU 152/2006, nonché di quanto convenuto nell'atto sostitutivo dell'accordo di programma 27/3/2013, pag. 12 ultimo "considerato" in relazione all'art.3 comma 5 del medesimo, degli atti del MATTM prot. n. 9051 del 26/3/2014; prot. n. 23598 del 22 luglio 2011;

La normativa di cui agli artt. 242 e ss TU amb. trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto, posto che l'inquinamento ha carattere permanente e perdura fino a quando non vengano rimosse le cause ed i parametri non siano riportati entro limiti di legge. Pertanto la normativa si applica a qualunque sito che risulta attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'inquinamento. La contaminazione accertata può ancora comportare rischi di aggravamento della situazione, considerata l'entità e la pericolosità degli inquinanti, tenuto conto della *situazione ecotossicologica generale della zona e dell'entità delle emissioni nell'acquifero. trattasi di un deposito ad elevato potenziale di rischio, come attestato dalla UO del PMIP sin dal 1990, nella relazione innanzi riportata.*

Riguardo alla responsabilità: l'atto di transazione intervenuto fra Edison spa ed ENI spa, non è stato prodotto a questa Amministrazione. Esso costituisce atto negoziale tra

privati non opponibile ai terzi. Riguardo all'atto di transazione concluso fra il Ministero della tutela del territorio ed Edison in data 19/10/2005, il Ministero dell'Ambiente, con nota 11/8/2014 ha precisato che "gli atti transattivi riguardano solo i danni conseguenti a fatti illeciti, penalmente sanzionati, di violazione delle norme sugli scarichi effettuati fino al 1989, mentre restano fuori dagli accordi transattivi tutti i danni ambientali causati da altri comportamenti, dolosi o colposi attribuibili ad altri o ai medesimi soggetti. In particolare, per espressa previsione, vengono confermati gli obblighi di bonifica.

Versalis ha fornito il documento "Valutazione dei riporti nell'area B+I" prodotto da AECOM Environment nel novembre 2014, trasmesso con nota prot. n. DIR/351/2014, agli atti della Provincia di Mantova con prot.n.53200 del 24/11/2014.

In seguito all'avvio procedimento, si è intrapresa una interlocuzione con gli altri Enti del territorio al fine di confrontare i documenti agli atti e ricostruire nel modo più preciso possibile gli iter amministrativi che consentissero di concludere tale procedimento, avviato con la nota prot prot. 46509.

Si è preso atto della posizione del MATTM, specificamente competente alla procedura di bonifica ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., come sinteticamente riassunta ai punti precedenti.

Si è preso atto della nota del Comune di Mantova avente ad oggetto "*Sito di interesse nazionale laghi di Mantova e Polo chimico – Stabilimento versalis. Intervento in area B+I. Nota versalis prot. DIR n.354/2014 del 26 novembre 2014. Sintesi eventi pregressi*", nota prot. n. 4662 del 2/02/2015, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 4605 in medesima data, ritenendo con questo passaggio esperito quanto previsto al comma 2 dell'art.244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La attenta disamina dei documenti raccolti, consente di ricostruire le vicende che hanno portato alla attuale situazione di contaminazione dell'area già definita "B+I" e più correttamente nel presente atto definita come "B", come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto. La ricostruzione storica degli eventi, per la complessità e le dimensioni del documento, costituisce un documento allegato denominato "Cronistoria area B+I", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Riferimenti normativi

- art.242 comma 12 e art. 244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevedono che compete alle Province la individuazione del responsabile della contaminazione e la diffida con ordinanza a provvedere ai sensi del titolo V Parte 4^a del suddetto decreto;

- nota del Ministero dell'Ambiente prot. 23598/TRI/DI del 22/07/2011, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 40103/2011, avente ad oggetto: *“Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Laghi di Mantova e Polo Chimico – Criticità presenti nel Sito di Interesse nazionale Laghi di Mantova e polo Chimico”*, nella quale si riporta: *“... si richiede, pertanto, a codesta Provincia a voler attivare, in relazione alle problematiche sopra elencate, le procedure previste dall'art. 244, commi 2 e 3, del D.Lgs.152/2006 (avvio e conclusione del procedimento volto a identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento nonché diffida dell'eventuale responsabile a provvedere)”*;
- Nota del Direttore Generale della D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0009051/TRI del 26/03/2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 13755 del 27/03/2014, inviata a tutte le Province, che riporta: *“Ancora, l'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che [...] la Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della contaminazione a provvedere [...]”*.
- Atto sostitutivo dell' *“Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007”*, sottoscritto in data 27 marzo 2013, che riporta al punto 5) dell'art. 3 *“Finalità e obiettivi del presente Accordo”*: *“Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale della Regione Lombardia per l'attivazione e il coordinamento a livello locale dei procedimenti di bonifica [...] (identificazione dei responsabili della contaminazione, diffida dei responsabili a provvedere, [...]) che si avvale a tal fine della Provincia di Mantova, territorialmente competente, ai sensi del combinato disposto degli artt.242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*.
- Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L.gs.267 del 18/08/2000 e s.m.i., in particolare art.107;

Atti di organizzazione interna

D.G.P. n.1 del 19/01/2006, modificata con D.G.P. n. 49 del 13/03/2008, n.198 del 4/12/2008, n.135 del 1/10/2009, n.90 del 1/07/2011, n.152 del 14/11/2012 e n.170 del 12/12/2014: *“Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”*.

Per tutto quanto sopra espresso

RITENUTO

che la Società **Edison S.p.A.** - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sia da identificare quale responsabile del superamento delle CSC per i contaminanti Idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12); composti organici aromatici (benzene, etilbenzene, xilene, stirene, isopropilbenzene); PCB; metalli (Mercurio, Nichel); IPA (dibenzo (a,h) antracene) di cui alla Tabella 2 Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., per l'area già denominata "B+I" e ora più correttamente individuata come "B", come da planimetria e da ricostruzione storica denominata "Cronistoria area B+I", documenti entrambi allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

alla stessa Società **Edison S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di adempiere a tutte le attività previste dal titolo V, e in particolare dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., presentando entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico", uno specifico progetto coerente con la documentazione e le progettualità già agli atti del Ministero competente.

AVVERTE

che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art.650 c.p. e all'art.257 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art.250 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., qualora neppure il proprietario dell'area o altro soggetto interessato provveda, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.L.gs.152/06 e s.m.i., sono adottati dall'amministrazione competente in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Inoltre, in caso di inadempimento alla presente ordinanza trova applicazione l'art.253 del medesimo decreto, che stabilisce che l'intervento costituisce onere reale sui siti contaminati.

Si dispone di notificare il presente atto anche al proprietario del sito, Versalis S.p.A., con

sede legale in San Donato Milanese, P.za Boldrini 1, ai sensi e per gli effetti del comma.3 dell'art.244 e in considerazione dell'art.253 del D.L.gs 152/06 e s.m.i..

Il presente provvedimento è emanato in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali. La Provincia si riserva pertanto la possibilità, in relazione a modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 07/08/1990 n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Dirigente del Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(Arch. Giancarlo Leoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni